

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4472

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAOLETTI TANGHERONI, BERTOLINI,
LICASTRO SCARDINO, CALIGIURI**

Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per
il diritto al lavoro dei disabili

Presentata il 10 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio dell'Unione europea con la decisione 2001/903/CE del 3 dicembre 2001, ha proclamato il 2003 anno europeo delle persone con disabilità.

L'iniziativa intende:

a) sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla non discriminazione e all'integrazione;

b) sostenere azioni concrete per favorire le pari opportunità e l'inclusione sociale;

c) informare sulle buone prassi a livello locale, nazionale ed europeo;

d) intensificare la cooperazione tra tutti gli attori delle politiche a favore dei disabili;

e) diffondere un'immagine positiva dei disabili;

f) promuovere i diritti dei bambini e dei giovani disabili ad un pari trattamento nell'insegnamento.

Ulteriori indicazioni a favorire l'inserimento dei disabili vengono da varie posizioni ufficiali del Consiglio in materia di occupazione, e soprattutto dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Le attuali politiche nazionali per il riconoscimento della disabilità sono disciplinate da tre complessi di norme, cui corrispondono diverse valenze prevalenti, tra loro non sempre ben coordinate (tabella 1).

Tab. 1 — Norme in materia di disabilità (invalidità/handicap) e loro ambito prevalente di intervento.

| Riconoscimento | Norma | Valenza prevalente |
|-------------------|---|---|
| Invalidità | Civile: Decreto legislativo n. 509 del 1988 e legge n. 295 del 1990 Lavoro: Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, decreto legislativo n. 38 del 2000 Guerra e servizio: Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 | Sostegno economico (pensioni, indennità di accompagnamento, esenzione <i>ticket sanitari</i>) |
| Handicap | Legge n. 104 del 1992; Legge n. 13 del 1989; Legge n. 328 del 2000 | Sostegno alla persona, lotta all'esclusione sociale, accessibilità, eliminazione delle barriere architettoniche, integrazione socio-sanitaria |
| Diritto al lavoro | Legge n. 68 del 1999 | Inserimento lavorativo mirato con riferimento a fasce di invalidità |

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in copresidenza con il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un organismo di coordinamento, presieduto da rappresentanti degli stessi Ministeri.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fa carico, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche e i rapporti con altre amministrazioni centrali, regionali e locali, dell'assistenza, dei diritti e dell'integrazione sociale dei disabili; ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; è responsabile dell'attuazione della legge quadro in materia di servizi sociali (legge 328 del 2000), ha competenze per l'applicazione della legge n. 68 del 1999 e cura l'elaborazione e la redazione della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 104 del 1992 (legge quadro sull'*handicap*).

LA LEGGE N. 68 DEL 1999.

Questa legge ha rappresentato una svolta importante nelle politiche per la

disabilità, in quanto al previgente sistema vincolistico (legge n. 482 del 1968, abrogata dalla stessa legge n. 68 del 1999), indifferenziato e rigido, articolato su liste di collocamento e sullo schema « diritto dell'invalide/obbligo del datore di lavoro », a prescindere dalle mansioni e dalla natura delle disabilità, ha sostituito un sistema che prevede:

1) un appaiamento tra capacità globale del disabile e offerta di lavoro;

2) una maggiore flessibilità del collocamento, essendo prevista anche la (nuova) ipotesi di contrattazione diretta del rapporto di lavoro tra disabile e datore di lavoro obbligato (e disposto) ad assumere, senza l'intermediazione del sistema del collocamento. L'approvazione della legge n. 68 del 1999 nel corso della precedente legislatura ha visto un'ampia convergenza delle forze politiche sulle questioni di principio e, soprattutto, sul nuovo approccio, basato sulla capacità effettiva del disabile, intesa in senso positivo di valorizzazione e di promozione delle sue capacità (e non mirato sul *deficit* funzionale, dato per scontato e immutabile), e proattivo, nel senso di misure normative e

tecniche, inclusi incentivi alle imprese per l'assunzione e l'adeguamento dei posti di lavoro, intese a favorire il concreto inserimento attraverso l'integrazione della persona e il superamento delle disabilità.

L'impatto della nuova normativa è stato notevole, e in buona parte positivo, anche se sussistono ritardi e disomogeneità anche gravi nella sua applicazione, con riferimento al comportamento di regioni diverse e talora anche di province diverse nell'ambito della stessa regione.

Nella consapevolezza che sarebbe oggi impossibile procedere ad un ulteriore riordino della materia, visti da un lato l'effetto generalmente favorevole della legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili, e dall'altro le resistenze che ancora oggi incontra la « nuova normativa », di cui gli atteggiamenti appena citati sono solo un aspetto, si rende necessario procedere alla revisione della normativa vigente, almeno per quanto concerne alcuni dei punti lasciati insoluti dal legislatore, soprattutto in materia di procedure sanitarie finalizzate all'inserimento lavorativo.

1. *Procedure sanitarie per l'inserimento degli invalidi del lavoro e degli invalidi di guerra e per servizio.*

Per gli invalidi civili il momento del riconoscimento del diritto (percentualizzazione dell'invalidità) e le procedure sanitarie finalizzate all'inserimento sono ricomposte in capo al Servizio sanitario nazionale, fondamentalmente allo stesso soggetto istituzionale: infatti, la commissione prevista dalla legge n. 68 del 1999 (articolo 1, comma 4) è quella introdotta dalla legge n. 104 del 1992 in materia di *handicap* (articolo 4). Questa, a sua volta, altro non è che è la commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile (si veda, da ultimo, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992), integrata da un esperto nella pato-

logia prevalente e da un operatore sociale (assistente sociale o educatore professionale dell'azienda sanitaria locale o del comune), che ha la funzione di collaborare alla valutazione della persona nelle sue modalità di interazione e di inserimento nell'ambiente di vita e di lavoro.

Le procedure sanitarie della legge n. 68 del 1999, attualmente disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000, possono tuttavia essere definite, al meglio, « contorte e di difficile applicazione » per i medici e gli operatori sociali, tanto che se ne propone una semplificazione all'articolo 5 della proposta di legge.

L'articolo 1 della proposta di legge dispone una revisione, con lo stesso strumento normativo previsto dalla legge n. 68 del 1999 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), dei criteri e delle modalità per l'effettuazione degli accertamenti sanitari, ispirandosi a principi di certezza dei tempi e di semplificazione del procedimento.

In particolare:

a) il procedimento deve essere snellito, avvalendosi prioritariamente della via telematica, in quanto il trasferimento degli atti comporta nella prassi corrente gravi ritardi;

b) il nuovo termine per completare il procedimento è fissato in centoventi giorni in luogo degli attuali centottanta;

c) si tiene conto dell'esigenza di riservatezza dei dati personali del disabile, riconoscendo l'interesse della persona alla legittima trasmissione, da parte dei vari soggetti pubblici, dei dati sensibili, limitatamente a quelli ritenuti necessari nell'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'inserimento lavorativo mirato;

d) si esige una semplificazione della modulistica attuale — criticata da tutti, incluso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali — adeguandola al progresso delle conoscenze sanitarie e tecni-

che in termini valutativi sia della persona nella sua globalità, che delle misure disponibili per il superamento della disabilità;

e) viene diversamente regolata la revisione delle valutazioni della Commissione, prevista non secondo criteri burocratici, ma in funzione di specifiche esigenze di verifica dell'efficacia dell'inserimento;

f) si evita un inutile passaggio burocratico, consistente nella trasmissione degli atti alla commissione medica di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i termini previsti dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, oltretutto frainteso nelle finalità (si vedano in proposito le circolari del Ministero del tesoro n. 150 del 7 maggio 2001, e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 166 del 3 luglio 2001, tra loro perfino contraddittorie — la prima più compatibile con il quadro normativo e la restante prassi amministrativa ministeriale, la seconda di impostazione esclusivamente formale/burocratica), causa per il passato di gravi ritardi e anche disomogeneità nella applicazione; è degno di nota il fatto che ciò comporta anche un risparmio, in quanto tali commissioni sono composte da esperti retribuiti in ragione delle prestazioni effettuate;

g) si disciplinano i casi in cui si può dichiarare, come eventualità estrema, il fallimento della procedura di inserimento mirato e la conseguente incollocabilità del disabile, su richiesta dello stesso, ovvero del comitato tecnico previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997, qualora l'inserimento stesso sia risultato ripetutamente infruttuoso.

È senza dubbio questa l'esigenza di modifica più sentita da parte di tutti gli operatori del settore.

I successivi commi dell'articolo 1 intervengono, invece, su alcune situazioni par-

ticolari non adeguatamente tutelate dalla legge n. 68 del 1999.

Per gli invalidi del lavoro (testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965) e gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio (testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), la legge n. 68 del 1999 ha fissato con certezza solo il riconoscimento del diritto (attestato dalle certificazioni di invalidità), senza stabilire, rispetto agli invalidi civili, analoghe procedure sanitarie valutative e di garanzia.

La situazione ha trovato riconoscimento formale, e soluzione solo parziale, nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 66 del 2001 « Disciplina generale del collocamento obbligatorio — Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità », che dava indicazioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di provvedere ad almeno alcune delle successive valutazioni (ad esempio, utilizzo della scheda del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000, per la valutazione della capacità globale del disabile). A ciò sono seguiti vari atti amministrativi dell'INAIL.

Il caso degli invalidi di guerra e per servizio, viceversa, non è stato ritenuto degno neppure di indicazioni interpretative, se non in una fuggevole menzione nella citata circolare, che si limita ad affermare in proposito che « il dettato normativo appare più stringente e tale da non consentire, allo stato attuale, operazioni di adeguamento in via amministrativa », dando quindi per scontata l'esistenza di difficoltà gravi e insuperabili.

È dunque necessario un intervento legislativo *ad hoc*, in quanto alla situazione attuale conseguono nei fatti:

a) diseguaglianze nel riconoscimento effettivo dei diritti e nella tutela tra le diverse categorie di disabili;

b) difficoltà operative per le pubbliche amministrazioni coinvolte, tanto da costringere i soggetti pubblici a intervenire con vari atti amministrativi (Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, atti interni dell'INAIL; convenzioni INAIL-regioni, eccetera), non sempre logici e tra loro coerenti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della proposta di legge conducono, per tutte le commissioni previste dai diversi ordinamenti in materia di invalidità, i percorsi sanitari attuativi della legge n. 68 del 1999 a criteri omogenei, identificati in quelli previsti per gli invalidi civili.

2. *Riconoscimento del diritto al lavoro per la persona portatrice di disabilità riconducibili a più ambiti giuridici.*

L'articolo 2 introduce una procedura di valutazione, ai soli fini del riconoscimento del diritto all'inserimento lavorativo mirato, della persona portatrice di disabilità, riconducibile a più ambiti giuridici di riconoscimento.

La legge n. 68 del 1999 nel testo vigente rimanda infatti, per il riconoscimento della condizione di «avente diritto» (articolo 1, comma 1), a soglie diverse stabilite per i diversi ordinamenti (vedi tabella 2), senza possibilità di una valutazione cumulativa:

Tab. 2. *Soglie di riconoscimento del diritto al lavoro per le varie tipologie di invalidità.*

| Ambito di riconoscimento dell'invalidità | Lettera articolo 1, comma 1 * | Soglia di riconoscimento | Norma di riferimento per la valutazione | Possibile equivalenza % invalidità civile ** |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| Civile | a | >45 per cento | Nuova tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 | = |
| Lavoro | b | >33 per cento | Decreto legislativo n. 38 del 2000 | >25 |
| Guerra, civili guerra e per servizio | d | Categorie I-VIII | Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 | >20 |

Legenda: * Legge n. 68 del 1999 [la lettera c) riguarda ciechi civili e sordomuti (leggi nn. 381 e 382 del 1970)]; ** orientativa, ai soli fini esplicativi della disomogeneità.

Non è infatti previsto il caso in cui la persona sia, ad esempio, riconosciuta invalida del lavoro al 33 per cento e invalida civile al 45 per cento: infatti i due ordinamenti sono indipendenti e vige il divieto esplicito di doppia valutazione, per cui ciascuna amministrazione si deve limitare al solo ambito di competenza, escludendo quanto già accertato dipendente da altra causa.

In questo caso alla persona non sarebbe riconosciuto lo *status* di disabile ai fini della legge n. 68 del 1999 solo perché le cause delle disabilità sono riconducibili ad ambiti diversi (anche per finalità, suddivisibili essenzialmente tra risarcitorie di danni riconducibili al lavoro o al servizio, e sociali di protezione del soggetto «più debole» per motivi riconducibili alla sua salute (vedi anche tabella 1).

Si tratta di un'evidente distorsione fondata sul riconoscimento del diritto non sulla condizione concreta della persona nella sua globalità, come del resto impone la stessa legge n. 68 del 1999, ma sui diversi procedimenti (che oltretutto prevedono criteri di valutazione niente affatto omogenei).

Si propone quindi di ricondurre ai criteri previsti per l'invalidità civile la valutazione di tutte le coesistenti « minorazioni », inadeguata traduzione normativa del termine « *impairment* » previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) secondo la classificazione internazionale di *Disability, Impairment and Handicap* - ICDIH (1980), peraltro recentemente sostituita dalla stessa OMS con la classificazione di *Functioning, Disability and Health* - ICF (2000). Quest'ultimo sistema si fonda su principi fortemente innovativi rispetto all'ICDIH, e necessiterà di un recepimento nazionale; non può però essere qui richiamato, se non con una citazione di passaggio, per l'importanza che andrà a rivestire nel prossimo decennio, data l'impostazione sostanzialmente diversa da quella su cui si fonda ad oggi la normativa italiana, sia sanitaria che di protezione sociale.

Si è poi scelto di identificare l'organo competente nella stessa commissione sanitaria prevista dalla legge n. 68 del 1999. In questo modo la commissione potrà immediatamente procedere, qualora la persona sia riconosciuta come « avente diritto », ai successivi adempimenti previsti dalla medesima legge (allo stato, disciplinati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000), finalizzati all'inserimento lavorativo.

La competenza della commissione viene estesa per queste persone anche ai compiti previsti all'atto dell'inserimento lavorativo ed, eventualmente, anche in momenti successivi, riconducibili sostanzialmente alle ipotesi dell'articolo 10 della legge n. 68 del 1999 e dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000.

Viene esclusa esplicitamente ogni ulteriore valutazione da parte della commis-

sione sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, sia al fine di semplificare l'*iter*, sia perché è posto in rilievo il diritto al lavoro, e non direttamente i benefici economici di competenza prevalente di tale commissione.

Si menziona poi l'ipotesi di ricorso, al fine di garantire un livello adeguato di affidabilità al procedimento, riconducendolo a percorsi amministrativi e giudiziari già collaudati.

In conclusione, la valutazione secondo i vigenti criteri dell'invalidità civile, pur rappresentando una soluzione tutt'altro che perfetta, appare allo stato l'unica che rende possibile risolvere nell'immediato il problema di garantire i diritti della persona disabile adottando criteri omogenei, che (nonostante i ben noti limiti, oggetto di pur giusta critica in ambito medico-legale, e non solo) sono oltretutto ampiamente sperimentati e ben noti agli operatori sanitari chiamati ad applicarli.

3. Riconoscimento del diritto all'inserimento mirato del lavoratore divenuto disabile in corso di rapporto di lavoro.

Il quadro delineato dalla legge n. 68 del 1999 tutela il diritto al lavoro del disabile il cui rapporto di lavoro sia stato costituito in forza dell'obbligo del datore di lavoro.

In altre parole, è disabile ai fini della legge n. 68 del 1999 — e specificamente garantito, ad esempio, dal licenziamento — colui che è stato inserito al lavoro tramite le procedure di collocamento obbligatorio, ma non colui che, in corso di rapporto di lavoro, diviene invalido ad un grado tale da integrare i requisiti per il riconoscimento del diritto (confronta tabella 1).

Ciò vale soprattutto per l'invalidità civile, in quanto:

a) gli invalidi del lavoro di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1990, sono invece tutelati dall'articolo 1, comma 7, della stessa legge, che ne vieta il licenziamento;

b) gli invalidi di guerra e per servizio sono soggetti a un complesso molto articolato di norme, che non può qui essere richiamato.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con circolare n. 41 del 2000 in materia di «Invalidità contratta nel corso del rapporto di lavoro», era intervenuto — a seguito di ripetute segnalazioni e anche proteste di cittadini e associazioni — per via amministrativa, ritenendo « possibile il riconoscimento come disabile di un lavoratore invalido, non assunto dalle liste di collocamento obbligatorio, attraverso l'attivazione della procedura prevista dalla legge n. 68 del 1999 e dall'atto di indirizzo e coordinamento successivamente emanato (visita medica di accertamento ad istanza del lavoratore, da parte della Commissione sanitaria integrata di cui alla legge n. 104 del 1992 e successiva redazione della scheda professionale da parte del Comitato tecnico per la verifica della compatibilità delle mansioni cui è adibito) ».

Si tratta di una soluzione oltremodo precaria, priva di stabilità normativa.

Ove vi sia possibilità di assunzione diretta, è oltretutto invalsa la prassi di richiedere al lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro per poi procedere alla riassunzione come disabile immediatamente dopo le dimissioni.

La questione è particolarmente importante, visto il già notevole numero di riconoscimenti di invalidità in età lavorativa — destinato inevitabilmente ad aumentare nello scenario di una prossima, necessaria elevazione dell'età pensionabile — indicativamente al momento prospettata per l'anno 2008.

Il mantenimento del posto di lavoro è quindi un interesse prioritario non solo per la persona divenuta disabile, ma anche per la società nel suo complesso, in quanto si limita il ricorso a prestazioni assistenziali non strettamente necessarie.

Si propone quindi (articolo 3 della proposta di legge recante modifiche all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999) di consentire al lavoratore di presentare do-

manda al datore di lavoro e al comitato tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 499 del 1997, e successive modificazioni.

La commissione si dovrà successivamente esprimere sulla compatibilità tra stato di salute e mansioni affidate, o da affidarsi qualora il datore di lavoro ritenga opportuna una diversa collocazione del lavoratore divenuto disabile.

Viene prevista anche l'ipotesi di un inquadramento come disabile, su richiesta del datore di lavoro, anche in esubero rispetto alla quota di obbligo.

La procedura viene estesa anche alle persone aventi diritto precedentemente alla costituzione di un rapporto di lavoro tramite collocamento ordinario; viene invece salvaguardato l'attuale regime per il pubblico impiego, dove il candidato deve dichiarare la propria condizione di disabile all'atto della domanda.

4. *L'istituto dell'incollocabilità per gli invalidi del lavoro.*

La previgente legge n. 482 del 1968 prevedeva un apposito accertamento sanitario per dichiarare l'eventuale incollocabilità per l'invalido a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

A seguito dell'abrogazione della citata legge, è scomparsa questa fattispecie di accertamento, effettuato dal Servizio sanitario nazionale, pur permanendo l'istituto dell'assegno di incollocabilità ai sensi dell'articolo 180 del testo unico in materia di assicurazione obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, richiamato dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 68 del 1999.

Tale difficoltà è segnalata dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la citata circolare n. 66 del 2001 che attribuisce in via provvisoria all'INAIL la competenza all'accertamento: « Resta comunque ferma la necessità di modificare l'intero assetto normativo, anche in riferimento alle diverse tipologie per le quali l'assegno può essere corrisposto o ripristinato, avviando tuttavia immediata-

mente, al fine di non interrompere il servizio, la suddetta procedura semplificata». Diverso è però il comportamento dell'Istituto assicuratore.

Nell'incertezza normativa le pubbliche amministrazioni si comportano in modo non omogeneo sul territorio nazionale, e gli invalidi incontrano non poche difficoltà.

L'articolo 4 della proposta di legge, che modifica l'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, attribuisce in via definitiva all'INAIL anche questa competenza, in linea con le indicazioni generali della proposta di legge, che riconduce tutte le procedure finalizzate al riconoscimento del diritto al lavoro all'amministrazione che ha riconosciuto l'invalidità.

5. Scheda di valutazione del posto di lavoro.

È evidente anche ai non addetti ai lavori come la legge n. 68 del 1999 abbia delineato un modello chiave « serratura », in cui il disabile dovrebbe trovarsi inserito in un posto di lavoro perfettamente adatto alle proprie esigenze.

In realtà, è stato previsto un modello per la valutazione del disabile (il più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000), senza prevederne uno per la valutazione del lavoro (la chiave), come sarebbe peraltro ragionevole prevedere dall'attenta lettura del

criticatissimo allegato I del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, laddove viene valutato in modo standardizzato il disabile in alcune sue funzioni di base (motorie, sensoriali, eccetera), come del resto avviene per il metodo tedesco ERTOMIS di cui l'allegato citato è largamente debitore.

La carenza è grave, e solo in parte superabile con la competenza degli operatori e la buona volontà dei disabili.

Si prevede all'articolo 5 della proposta di legge, che introduce l'articolo 20-*bis* della legge n. 68 del 1999, un modello di valutazione standardizzata, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che consenta un più efficace accoppiamento tra offerta di lavoro e capacità globale del disabile, garantendo una migliore prospettiva di successo dell'inserimento di volta in volta proposto.

La scheda viene trasmessa dal datore di lavoro insieme al prospetto, da compilare annualmente, relativo allo stato di attuazione degli obblighi aziendali in materia di collocamento obbligatorio.

Attraverso tale modello il comitato tecnico opera un primo appaiamento tra posto di lavoro e disabile, e trasmette la scheda e la proposta alla commissione sanitaria per gli atti di competenza.

La commissione può così disporre di una descrizione più accurata del posto di lavoro per le proprie valutazioni di compatibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di seguito denominata « legge n. 68 del 1999 », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'atto di indirizzo e coordinamento si ispira ai seguenti criteri generali, secondo i principi di certezza dei tempi e di semplificazione del procedimento:

a) semplificazione del procedimento avvalendosi preferibilmente della via telematica, ai sensi delle disposizioni vigenti, per le comunicazioni con il disabile e con le pubbliche amministrazioni interessate, ivi compresa la trasmissione degli atti;

b) conclusione del procedimento entro centoventi giorni dalla sua data di avvio;

c) tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi di quanto previsto dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e 30 giugno 2003, n. 195, riconoscendo l'interesse del disabile alla trasmissione a terzi, limitatamente alle informazioni rilevanti ai fini dell'efficacia dell'inserimento mirato;

d) semplificazione della modulistica, secondo adeguati criteri di valutazione funzionale della capacità della persona, intesa nella sua globalità, tenendo conto di soluzioni tecniche, ergonomiche e organizzative per il superamento della disabilità,

e) indicazione di un termine per la revisione solo qualora sia necessario per verificare l'efficacia dell'inserimento;

f) esclusione della sistematica trasmissione degli atti alla commissione medica di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze secondo i termini previsti dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

g) disciplina dei casi, in cui, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5-bis dell'articolo 8, sia dichiarata l'incollocabilità su richiesta del disabile, o del comitato tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, a seguito di ripetuti insuccessi delle proposte di collocamento mirato, con possibilità di successiva revisione a richiesta del disabile stesso ».

2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'INAIL provvede alle procedure sanitarie secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. La composizione dei relativi organi, integrati da un operatore sociale indicato dal comune di residenza, è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ».

3. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le competenti commissioni, integrate da un operatore sociale indicato dal comune di residenza del disabile, provvedono alle procedure sanitarie, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 ».

4. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999,

come modificato dal comma 2 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Introduzione dell'articolo 1-bis della legge n. 68 del 1999).

1. Dopo l'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis — *(Riconoscimento del diritto all'inserimento mirato dei disabili portatori di minorazioni ascrivibili a più ambiti di riconoscimento di invalidità)* — 1. Le persone portatrici di minorazioni valutabili ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, riconosciute invalidi del lavoro ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, o invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, con un grado non sufficiente a determinare il diritto all'inserimento mirato ai sensi delle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, possono richiedere una valutazione complessiva di tutte le minorazioni, indipendentemente dall'ambito di riconoscimento.

2. Le minorazioni sono documentate e valutate, a seguito di domanda della persona interessata alla commissione sanitaria di cui al comma 4 dell'articolo 1, secondo le procedure vigenti in materia di invalidità civile. Per le minorazioni riconosciute ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, o del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sufficiente la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione competente al riconoscimento, cui la commissione, qualora lo ritenga necessario, può richiedere copia della documenta-

zione sanitaria, da trasmettere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La commissione di cui al comma 2 accerta se la persona, secondo i criteri vigenti in materia di invalidità civile, può essere riconosciuta, come avente diritto con riferimento al requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

4. Il procedimento di valutazione e le relative conclusioni sono riportati in un apposito verbale, da trasmettere alla persona interessata secondo le vigenti disposizioni in materia di invalidità civile. È esclusa la trasmissione degli atti alla commissione medica di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze secondo i termini previsti dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295. La commissione sanitaria che riconosce il diritto all'inserimento mirato provvede contestualmente agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 68 del 1999 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Le persone riconosciute aventi diritto ai sensi degli articoli 1 e *1-bis* successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro possono richiedere al datore di lavoro e al comitato tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, di essere computati ai fini della quota di riserva.

4-ter. Il comitato tecnico di cui al comma *4-bis* richiede alla competente commissione sanitaria di esprimersi sulla compatibilità tra lo stato di salute della persona disabile e le mansioni affidate, o eventualmente da affidare su conforme richiesta del datore di lavoro.

4-*quater*. Qualora il comitato tecnico, tenuto conto della valutazione prevista dal comma 4-*ter*, esprima parere favorevole, il datore di lavoro è autorizzato a computare il posto di lavoro nella quota di riserva prevista dalla presente legge. Il lavoratore ha diritto all'inserimento nel caso di attivazione di nuovi posti di lavoro che rientrano nella citata quota di riserva.

4-*quinquies*. Il datore di lavoro che ha ottemperato alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio può ulteriormente richiedere per i disabili di cui al comma 4-*bis* il computo in esubero rispetto alla quota di riserva prevista.

4-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* si applicano anche ai lavoratori assunti attraverso il collocamento ordinario, il cui diritto all'inserimento mirato è stato riconosciuto precedentemente alla costituzione del rapporto di lavoro. Sono esclusi dalla previsione del presente comma i candidati che all'atto di partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego non hanno dichiarato la propria condizione di aventi diritto ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999).

1. All'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. La commissione INAIL di cui al comma 5 dell'articolo 1 può dichiarare con adeguata motivazione, dopo accertamento su richiesta del disabile secondo i criteri e le modalità previsti dall'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 4 dello stesso articolo, l'incollocabilità del disabile stesso, ai fini della corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 180 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La condizione di incollocabilità può essere successivamente rivalutata a richiesta del disabile ».

ART. 5.

(Introduzione dell'articolo 20-bis della legge n. 68 del 1999).

1. Dopo l'articolo 20 della legge n. 68 del 1999 è inserito seguente:

« ART. 20-bis — (*Scheda per l'analisi del posto di lavoro*) — 1. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato il modello della scheda per l'analisi del posto di lavoro che il datore di lavoro obbligato rende disponibile per i disabili da assumere presso la propria azienda.

2. Il modello di cui al comma 1 è trasmesso unitamente al prospetto di cui al comma 6 dell'articolo 9.

3. Il comitato tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, provvede alla trasmissione del modello alla commissione sanitaria di cui all'articolo 1 della medesima legge, per le valutazioni di compatibilità tra lavoro proposto e condizioni del disabile previste dalla presente legge ai fini dell'inserimento mirato ».

2. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 20-bis della legge n. 68 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0053920